# REGOLAMENTO (CEE) N. 1795/89 DELLA COMMISSIONE

## del 22 giugno 1989

che abroga il regolamento (CEE) n. 74/84

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6 e l'articolo 25,

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha stabilito le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri di fissazione del loro importo;

considerando che i quantitativi esportati nell'ambito del regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione, del 12 gennaio 1984, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune

carni bovine disossate (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (6), sono state molto ridotte; che occorre pertanto abrogare questo regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 74/84 è abrogato.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità еиторее.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1989.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (²) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (¹) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32. (\*) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.